

**SCHEDA ATN  
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
1) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo non pare recepire specifiche norme europee ma si limita a definire alcuni passaggi procedurali relativi all'adozione di linee guida regionali per azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi e all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD).
2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>Il “governo del territorio” sembra rientrare tra le materie affidate dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. La delimitazione della materia e gli ambiti di competenza di ciascun livello di governo sono stati individuati prevalentemente dalla giurisprudenza costituzionale: il nucleo centrale è rappresentato dall'edilizia e dall'urbanistica (come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003). A tali materie, si sono aggiunte progressivamente le politiche abitative, la pianificazione territoriale, la riqualificazione urbana, le dotazioni infrastrutturali e più in generale tutto quanto attiene alla disciplina degli usi del territorio (sentenza n. 307 del 2003). A ciò si aggiunga che il governo del territorio si incrocia con diverse altre materie di competenza legislativa statale e regionale, con conseguenti molteplici intrecci di competenze.</p> <p>Nella materia edilizia e urbanistica in particolare, accanto alla richiamata potestà legislativa regionale, si affianca la potestà regolamentare comunale (come dalle norme di cui al D.P.R. n. 380/2001 - TU in materia di edilizia). Si tratta di una competenza dal contenuto sia organizzativo interno all'ente, sia dal contenuto esterno che riguarda l'attività edificatoria.</p> <p>La proposta normativa, nel dettare linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella individuazione delle misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi e, infine, nel modificare la procedura per l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD), sembra rientrare negli ambiti di competenza spettanti in virtù della normativa costituzionale e nazionale.</p>
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con l'articolo 19 dello Statuto (Rapporti Regioni Enti locali) secondo cui: <i>“I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di</i>

	<p><i>loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto. 2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione”.</i></p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>L'intervento normativo, introducendo la possibilità di adottare linee guida non vincolanti nei confronti degli enti locali al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, non sembra incidere sulle competenze affidate ai comuni dalla legge statale (di cui al D.P.R. n. 380/2001 - TU in materia di edilizia).</p>
<p>5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa. Come indicato all'articolo 1, c.1, tra le finalità del provvedimento è l'adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi.</p> <p>Potrebbero, tuttavia, ravvisarsi profili di aggravio procedimentale nelle disposizioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'articolo 3, introducono l'adozione di specifiche linee guida in Capo alla Giunta regionale prima dell'approvazione del PUAD (non contemplate nel testo di legge vigente);</li> <li>• all'articolo 2, prevedono l'approvazione (seppur facoltativa) di atti regolamentari e/o d'indirizzo da parte dei Comuni al fine di recepire i parametri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione ed i contenuti delle linee guida approvate dalla Regione.</li> </ul>
<p>6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i></p>	<p>Attualmente all'esame del Consiglio regionale non sono presenti progetti di intervento normativo che vertano su tematiche analoghe con le medesime finalità.</p> <p>Su profili marginalmente corrispondenti si segnalano i seguenti progetti di legge: proposta di legge Reg. gen. 318 ad iniziativa dei consiglieri Sommesse, Bosco, De Pascale, Piscitelli, Ricchiuti, Moxedano, e Mocerino, “Provvedimenti per la tutela del diritto di abitazione su immobili realizzati in difformità o in assenza del titolo abitativo”, all'esame della IV commissione; proposta di legge Reg. gen. 20 ad iniziativa del consigliere Oliviero, “Misure urgenti per l'armonizzazione di governo del territorio” testo ritirato dal proponente nella seduta della IV commissione del 4 settembre 2015; proposta di legge Reg. gen. 62, ad iniziativa</p>

	<p>dei consiglieri Zinzi e Di Scala, “Governo del territorio. Differimento termini comuni commissariati”; proposta di legge Reg. gen. 314, ad iniziativa del consigliere Zinzi, “Modifica al comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento di attuazione - Governo del Territorio 4 agosto 2011, n. 5”, testo ritenuto superato in quanto recepito nel comma 14 dell’art.16 della LR n. 22/2016.</p>
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>In materia di governo del territorio si segnala il giudizio pendente rispetto all’impugnativa da parte del Governo della legge regionale 5/2016 della Regione Campania per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione “governo del territorio”, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Secondo tale impugnativa, la lettera l) del comma 1, dell’articolo 8 della L.R. n. 5/2016, nel sostituire il comma 4-bis dell’articolo 12 (Norma finale e transitoria) della L.R. n. 19/2009, sarebbe stata adottata in violazione dell’articolo 36 del dPR n. 380/2001 che richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente intesa come conformità dell’intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Pertanto, la disposizione regionale risulterebbe avere l’effetto di legittimare ex post, mediante rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, interventi cui la LR n. 19/2009, nella sua stesura originaria e nelle versioni antecedenti alle modifiche via via introdotte, non avrebbe potuto essere applicata. A ciò si aggiungerebbe, quale ulteriore profilo presunto di incostituzionalità che a motivo delle rilevanti modifiche via via apportate alla L.R. n. 19 del 2016, le amministrazioni comunali potrebbero in realtà non trovarsi nelle condizioni di poter effettivamente verificare caso per caso e distinguere ciò che è stato realizzato (o proseguito, o completato) nei periodi intercorrenti tra le modifiche medesime. Ciò, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento.</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L’intervento normativo prevede: all’articolo 2, c.1, l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, da parte della Giunta regionale di linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella individuazione delle misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>All’art. 3, c.1, nella modifica dell’articolo 1, c. 38, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, si prevede entro 90 giorni l’approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n.400 convertito, con</p>

	modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.
<i>9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	Come stabilito all'articolo 4, c.1, l'intervento normativo non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Allo stesso modo, prevede che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.